

Premesso in fatto

R.G.N.

27377/2008

Con due avvisi di liquidazione notificati alla Sviluppo Italia S.p.A. l'8 e il 12 maggio 2004 l'Agenzia del Territorio di Campobasso revocava, per carenza dell'elemento soggettivo, i benefici fiscali di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, già concessi, per le formalità di cancellazione di ipoteca e privilegio speciale afferenti l'atto per notar Giuliani di Roma del 30 settembre 2003, provvedendo a recuperare l'imposta ipotecaria proporzionale nella misura prevista dall'art. 6 della Tariffa allegata al D. Lgs. n. 347/1990.

La società impugnava gli avvisi di liquidazione dinanzi alla CTP di Campobasso, sostenendo di avere diritto al regime agevolato, quale intermediario finanziario inserito nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che effettua le operazioni descritte nell'art. 47 dello stesso decreto.

La CTP accoglieva il ricorso, e, a seguito dell'appello proposto dall'Ufficio dinanzi alla CTR del Molise, quest'ultima, con sentenza n. 36/04/07 depositata il 26 settembre 2007, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la succitata pronuncia l'Agenzia del Territorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.A. (prima denominata Sviluppo Italia S.p.A.), ricorrendo anche avverso la sentenza medesima in via incidentale condizionata.

L'Agenzia Nazionale (ex Sviluppo Italia) ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale ha eccepito il giudicato esterno in forza della sentenza di

questa Corte n. 5845 dell'11 marzo 2011, resa in altro analogo giudizio tra Agenzia del Territorio e Sviluppo Italia.

Osserva in diritto

Va premesso che l'eccezione di giudicato esterno formulata dalla controricorrente è manifestamente infondata.

Se pure vi è identità di parti, la controversia già decisa da questa Corte con la pronuncia innanzi richiamata è stata originata dall'impugnazione proposta dall'allora Sviluppo Italia contro avviso di liquidazione e revoca di benefici fiscali (esenzione dal pagamento d'imposta ipotecaria proporzionale emesso dall'Ufficio Provinciale di Siena in riferimento a contratti di finanziamento stipulato il 13.6.2001 tra Sviluppo Italia ed un terzo).

Non v'è dunque identità di *petitum* e di *causa petendi*, ed è evidente che non possa invocarsi il giudicato esterno sulla questione di diritto (identica) come decisa nel precedente giudizio, ma avente ad oggetto rapporto giuridico diverso.

Ciò premesso, l'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) con l'unico motivo posto a fondamento del ricorso introduttivo per cassazione avverso l'impugnata sentenza n. 36/04/07 della CTR del Molise ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. n.601/1973, dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e del loro combinato disposto, ex art. 360 1° comma n. 3 c.p.c., affermando che, mentre nessuna contestazione ricorre, per il riconoscimento dell'esenzione di cui al succitato art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, in punto di sussistenza del requisito oggettivo, consistente nell'erogazione di un finanziamento a medio – lungo termine, dal punto di vista soggettivo, la società finanziatrice non è un'azienda o un istituto di credito, ma un mero intermediario finanziario, di modo che il

regime fiscale di esenzione non può esserle riconosciuto, tenuto conto della natura eccezionale da riconoscere alle norme in tema di agevolazioni.

Secondo l'art. 366 *bis* c.p.c. ancora applicabile, *ratione temporis*, alla presente controversia, formula quindi il conclusivo quesito di diritto, chiedendo che la Corte dica *“che in virtù della formulazione letterale dell'art. 15 D.P.R. n. 601/73 e di una sua lettura conforme al canone ermeneutico contenuto nell'art. 12 delle disp. prel. al c.c., il regime agevolato ed il beneficio fiscale nello stesso previsti, spettano dal punto di vista soggettivo solo alle aziende ed istituti di credito (e le loro sezioni e/o gestioni speciali) e cioè ad enti istituzionalmente preposti all'esercizio del credito, ovvero, alla raccolta e all'erogazione del risparmio tra il pubblico, ma non agli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del T.U.B., quale è la società Sviluppo Italia S.p.A.”*.

L'art. 19 1° comma del D.P.R. n. 601/1973 stabilisce che *“ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva”*, cioè dell'imposta, che a norma dell'art. 17, sostituisce le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative in relazione alle operazioni di credito individuate dagli articoli 15 e 16.

Orbene la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte in materia, che trova già le sue pronunce più risalenti in Cass. civ. sez. I 28 novembre 1984, n. 6183 e Cass. civ. sez. I 23 maggio 1986, n. 3454, ribadita la necessità della sussistenza di entrambi i succitati presupposti, oggettivo e soggettivo per la fruizione delle agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo

termine, previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, con riferimento al requisito soggettivo ha escluso che le agevolazioni previste dalla citata norma siano applicabili ad operazioni poste in essere da intermediari finanziari, che, in quanto iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, relativo ai soggetti abilitati al solo esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 106, non esercitano la funzione creditizia.

Tale indirizzo, riaffermato da questa sezione con le pronunce 9 marzo 2011, n. 5570, 20 aprile 2012, n. 6234 (ord.), 22 febbraio 2012, n. 2605 (ord.) e, da ultimo, con la sentenza n. 5697/14 pubblicata il 12 marzo 2014, conforme alla lettera della disposizione agevolatrice, che accorda il trattamento privilegiato alle operazioni effettuate da *“aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative il credito a medio e lungo termine”*, è fondato sul tradizionale principio secondo cui le norme agevolative sono eccezionali e, pertanto, di stretta interpretazione.

Mentre non è desumibile dalla decisione più recente e dalle ordinanze del 2012 il dato relativo all'epoca di stipula del contratto di finanziamento (se anteriore o successivo alla modifica degli artt. 47 e 107 del D. Lgs. n. 385/1993 ad opera del D. lgs. n. 342/1999) dalla precedente pronuncia, la n. 5570/11, si evince che la modifica delle citate norme del TUB è stata ritenuta ininfluyente ai fini del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Corte in materia.

Diversamente, la pressoché coeva Cass. civ. sez. V 11 marzo 2011, n. 5845 - che, come si è innanzi precisato, ha deciso analogo contenzioso tra Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia Nazionale) ed Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) - ha ritenuto non condivisibile l'argomento fondato sulla mera

interpretazione letterale dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, «*in considerazione sia del dato storico evolutivo della nozione di “azienda ed istituto di credito” alla stregua del quale va individuato il significato della norma (interpretazione adeguatrice), sia della ratio legis e del contesto nel quale è chiamata ad operare la norma agevolatrice, che impongono in ogni caso e prioritariamente, nel caso di due antitetici contenuti prescrittivi della norma entrambi logicamente possibili, la scelta del significato normativo che non si ponga in contrasto con i principi e gli interessi tutelati dalla Carta fondamentale*».

Dopo avere ripercorso l'evoluzione del quadro normativo in materia ed alla stregua di quanto disposto dagli artt. 107 7° comma e 47 1° comma del TU, quali modificati rispettivamente dall'art. 21 1° comma e 9 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 nelle formulazioni applicabili, *ratione temporis*, al presente giudizio, detta pronuncia - dato atto della piena equiparazione tra banche ed intermediari finanziari, iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 107 1° comma del TUB, e rilevato che nella specie l'erogazione di finanziamenti agevolati contemplata dall'art. 47 1° comma del TUB è attività oggettivamente sovrapponibile a quella di “*concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma*” riservata ad intermediari finanziari iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 107 del TUB – è pervenuta all'affermazione che se l'ordinamento del settore bancario vigente al tempo dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 601/1973, giustificava l'individuazione, nella norma fiscale agevolatrice, delle “*aziende, istituti di credito e loro sezioni o gestioni*” quali enti erogatori del credito a medio e lungo termine (in quanto unici soggetti a quel tempo abilitati all'esercizio di tale attività), successivamente alla riforma del sistema bancario attuata con il D. Lgs. n. 385/1993, tale limitazione non

corrisponde più alla mutata realtà giuridica, avuto riguardo all'intervenuta soppressione degli istituti di credito ed all'emersione, accanto alla banca di altri soggetti, enti d'intermediazione finanziaria, autorizzati allo svolgimento della medesima attività di finanziamento.


Ha quindi concluso la sentenza in esame che il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine poste in essere anche dagli intermediari finanziari iscritti nello speciale elenco tenuto presso la Banca d'Italia (quale è la controricorrente) che esercitino, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, l'attività di erogazione di finanziamenti o di prestazioni di servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, non si pone in contrasto con il canone di cui all'art. 12 delle disp. prel. al c.c., essendo il frutto d'interpretazione logico – adeguatrice, alla quale non è di ostacolo la natura di *lex specialis* tradizionalmente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza alle norme che derogano al principio di correlazione dell'imposizione fiscale alla capacità contributiva.


Il contrasto di giurisprudenza così generatosi – con specifico riferimento all'incidenza o meno delle modifiche normative innanzi citate di cui al TUB sull'interpretazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 – con la conseguenza che, nella controversia in esame, l'eventuale mera adesione al prevalente orientamento espresso ed ancora in epoca recentissima ribadito dalla giurisprudenza di questa sezione (cfr. la già citata Cass. n. 5697/14), porterebbe a decidere tra le stesse parti in modo opposto l'identica questione di diritto, induce il collegio a rimettere gli atti del giudizio al Primo Presidente perché valuti l'opportunità d'investire le Sezioni unite di questa Corte ai sensi dell'art. 374 2° comma (prima parte) c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2014 (a seguito di riconvocazione).

Il Presidente


Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 9 MAG 2014



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA


IL CASO.it